

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 71/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Concessionario " Equitalia Esatri SPA" ha notificato in data 13.05.10 la cartella di pagamento

nr. 022201000015813281 alla società "Hyera SRL" di complessivi € 149.310,92, per imposte IVA ed IRAP, oltre sanzioni e interessi, relative all'anno fiscale 2006. La società "Hyera SRL" propone ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Chiari chiedendo:

- in via principale, la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione e di criteri giustificativi, oltre illegittimità, dei ruoli e della cartella stessa;
- in via secondaria l'annullamento delle somme iscritte a ruolo in quanto illogiche ed infondate anche riguardo al prodromico di accertamento/recupero " motivato" non notificato al contribuente;
- in via subordinata la correzione ed il corretto abbinamento delle somme erroneamente iscritte a ruolo.

In data 21.10.10, l'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio, chiede, in via pregiudiziale, la chiamata in causa del concessionario "Equitalia Esatri SPA", in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso in quanto presentato da soggetto che non figura legale rappresentante della società ricorrente, in subordine, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

La società ricorrente nell'insistere per l'accoglimento dei motivi di ricorso deposita memoria con la quale allega copia di due verbali di assemblea del 01.07.03 e del 01.09.03. La società ricorrente dimostra di aver adempiuto all'ordinanza di integrazione del contraddittorio con il concessionario " Equitalia Esatri SPA", mentre non figura, come disposto dalla stessa ordinanza, alcun deposito da parte dell'Agenzia delle Entrate del certificato storico del Registro delle Imprese della società ricorrente.

In data 28.03.11, il Concessionario "Equitalia Esatri SPA", costituendosi nel giudizio per integrazione nel contraddittorio, chiede in via preliminare la declaratoria di difetto di legittimazione passiva e nel merito il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza le parti illustrano la controversia riportandosi ai propri atti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto dell'impugnazione è la cartella esattoriale emessa a seguito di iscrizioni a ruolo di imposte per omessi versamenti IVA e tardivi versamenti IRAP.

Preliminarmente si deve osservare che la non produzione del certificato storico del Registro delle Imprese riguardante la società ricorrente, in presenza di delibere assembleari di nomina ad amministratore del Sig. An. Lu., prodotte dalla ricorrente, non consente di accertare con sicurezza se quest'ultimo era dotato di poteri di rappresentanza della società ricorrente in questo contenzioso.

La richiesta di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia va, pertanto, rigettata.

La cartella di pagamento impugnata dalla società ricorrente è intestata alla società "Hyera SRL", scaturisce dal controllo automatizzato effettuato, ex art. 36 bis del DPR 600/73 e/o ex art. 54 del DPR 633/72, sulla dichiarazione Modello Unico /2007 presentata per il periodo d'imposta 2006, richiama la comunicazione predisposta dall'Agenzia in data 13.11.09 (non prodotta in giudizio) e riguarda l'iscrizione a ruolo di imposte IRAP ed IVA, oltre ad interessi e sanzioni pecuniarie.

Dalle controdeduzioni dell'Agenzia emerge che le iscrizioni a ruolo si riferiscono a "crediti IVA inesistenti indebitamente e reiteramente compensati nel corso degli anni 2003/2004/2005/2006 e non solo erroneamente compensati".

Dalla dichiarazione fiscale, prodotta dalla ricorrente e non oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia, non sono stati evidenziati debiti erariali non versati od errori ricollegabili alle iscrizioni a ruolo di cui alla cartella impugnata.

Gli assunti delle iscrizioni a ruolo si riferirebbero pertanto a fatti e circostanze del tutto differenti rispetto a quelli decifrabili dalla cartella di pagamento notificata, sprovvista di adeguata motivazione, e tali iscrizioni a ruolo non sarebbero, pertanto, riconducibili direttamente dalla dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente e richiamata nella stessa cartella impugnata.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria deve essere assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Sez. U., sentenza nr. 16412 del 2007).

La previsione dell'art. 36 bis del DPR 600/73 consente una più sollecita correzione da parte dell'Agenzia degli errori individuabili nella dichiarazione fiscale sulla base di un mero controllo formale, con carattere eccezionale, e non consente applicazioni estensive ad ipotesi diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma, quindi solo a fatti od errori percepibili "ictu oculi" dalla dichiarazione fiscale (Cassazione, sentenza nr. 14021 del 16.06.06 e sentenze nr. 9686, nr. 12350 e nr. 12998 dell'anno 2009).

La presenza di un'attività impositiva vera e propria impone, per contro, attività di accertamento con evidenza della motivazione al fine di consentire al contribuente l'immediata percezione dell'iter logico - giuridico e dei fatti posti a fondamento della pretesa fiscale e/o disconoscimento di ravvedimenti e/o quant'altro, al fine di dare idonea indicazione al contribuente per consentirgli un efficace, tempestivo e non difficoltoso esercizio del diritto di difesa. Va da sé che la cartella di pagamento, del tutto immotivata, non preceduta da un atto accertativo previsto rende illegittimo l'intero procedimento di formazione della pretesa tributaria, come figurerebbe nel caso in questione dove l'atto impositivo è dato dalla cartella di pagamento, che costituisce il primo ed unico atto con il quale l'Ente impositore ha esercitato la pretesa tributaria ed ha proceduto alla riscossione di tributi, omettendo, però, la motivazione, necessaria per non ledere il diritto di difesa.

Si deve pertanto escludere l'applicabilità della procedura di cui all'art. 36 bis del DPR 600/73 dalla fattispecie in esame, caratterizzata dalla necessità di una motivazione - informazione, tipica dell'atto di accertamento, che metta realmente in grado il contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione e dell'operato dell'Agenzia.

Gli assunti dell'Agenzia, esposti tardivamente nelle controdeduzioni, sono stati, poi, adeguatamente contrastati dalla ricorrente, che ha prodotto in giudizio copia dei

versamenti effettuati tramite ravvedimenti. Eventuali maggiori pretese dell'Erario, tenuto conto dei pagamenti di imposte, di sanzioni e di interessi già effettuati dalla società ricorrente, sarebbero solo riconducibili a maggiori sanzioni dovute.

Si deve confermare che la società ricorrente non ha contestato i tardivi versamenti IRAP.

Merita, infine, accoglimento la declaratoria di difetto di legittimazione passiva richiesta dal Concessionario in quanto i motivi di ricorso figurerebbero del tutto estranei rispetto all'attività propria delegata a quest'ultimo.

Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è meritevole di accoglimento con annullamento della cartella di pagamento per difetto di motivazione imputabile all'Agenzia delle Entrate e non al Concessionario. Per il principio della soccombenza, la Commissione condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese a favore della società ricorrente che si liquidano in € 2.000,00, di cui € 1.600,00 per onorari, € 280,00 per diritti ed € 120,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna t'Ufficio al pagamento delle spese che si liquidano in € 2.000,00.